

UFAM - PIC Importazione (Prior Informed Consent)

1. In generale

1.1 Di cosa si tratta

Per i Paesi che non dispongono delle conoscenze specifiche, i prodotti chimici possono essere problematici sia per l'ambiente sia per la salute della popolazione. La Convenzione di Rotterdam disciplina il commercio internazionale di determinati prodotti chimici pericolosi, le cosiddette sostanze PIC. La Convenzione obbliga le Parti contraenti a decidere se o a quali condizioni l'importazione di sostanze PIC deve essere autorizzata o vietata (decisioni d'importazione). Questa procedura è denominata «assenso preliminare in conoscenza di causa» (in inglese: «prior informed consent», PIC).

Chi intende importare simili sostanze deve attenersi alle decisioni d'importazione della Svizzera e fornire ulteriori indicazioni nella dichiarazione doganale.

1.2 Basi e informazioni

- Ordinanza PIC del 10 novembre 2004 ([RS 814.82](#))
- [Appendice 1](#) dell'ordinanza PIC: Sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera
- [Appendice 2](#) dell'ordinanza PIC: Sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC

1.3 Indicazioni in Tares

Le voci di tariffa rilevanti dal punto di vista del diritto sui prodotti chimici prevedono l'osservazione «Codice d'assoggettamento ai DNND: UFAM-PIC Importazione».

1.4 Definizioni

Prodotti chimici secondo l'appendice 1 dell'ordinanza PIC	L' appendice 1 dell'ordinanza PIC comprende le sostanze che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni, la cui omologazione è completata o che sono ammesse solo in maniera molto limitata.
Prodotti chimici secondo l'appendice 2 dell'ordinanza PIC	L' appendice 2 dell'ordinanza PIC comprende le sostanze soggette alla procedura PIC, i formulati pesticidi e i preparati altamente pericolosi che contengono queste sostanze.

2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

Chi importa prodotti chimici secondo l'appendice 2 dell'ordinanza PIC deve indicare l'obbligo di restrizione e fornire ulteriori indicazioni nella dichiarazione delle merci.

Identificazione Regolamentazione	e-dec: <ul style="list-style-type: none">- Codice d'assoggettamento ai DNND «sì»- Codice del genere di DNND «UFAM-PIC Importazione»
Ulteriori indicazioni	<ul style="list-style-type: none">- Numero CAS sostanza PIC- Utilizzazione prevista